

Law and Media Working Paper Series

no. 03/2017

VITO COZZOLI - PIETRO FALLETTA

**Il diritto all'oblio e la pubblicazione degli atti parlamentari su Internet**

INDICE: 1. Premessa: il nuovo equilibrio tra diritti sulla rete. – 2. Le sollecitazioni della giurisprudenza e del Garante per la protezione dei dati personali. – 3. La disciplina in materia di diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari.

1. *Premessa: il nuovo equilibrio tra diritti sulla rete.*

Nella prospettiva di una reinterpretazione dei diritti sulla rete, si colloca la recente attenzione mostrata dalle Corti, e da ultimo anche dal legislatore europeo, in merito al riconoscimento del c.d. diritto all'oblio, inteso quale peculiare estensione sia della tutela dell'identità personale, sia della protezione dei dati personali<sup>1</sup>.

L'esigenza del cittadino/utente di non subire un pregiudizio a causa della circolazione in rete di informazioni lesive della propria "identità digitale", ha imposto nuove soluzioni di

---

<sup>1</sup> Sulle diverse declinazioni del diritto all'oblio, cfr. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, pp.591-604; M.R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enc dir.*, agg. VI, Milano, 2001; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino 2013, p. 30 ss.

bilanciamento tra libertà di espressione e diritti economici, da un lato, e rispetto della vita privata e protezione dei dati, dall'altro.

Le soluzioni sin qui elaborate dalla giurisprudenza hanno trovato un minimo comun denominatore nella volontà di ampliare considerevolmente i margini di tutela dell'identità sul web, tanto da riconoscere il diritto all'oblio in forme diverse ma pur sempre orientate alla massima protezione dell'immagine e della reputazione dell'individuo.

In questo senso, la Corte di Cassazione ha ricostruito la pretesa all'oblio come un diritto alla contestualizzazione delle informazioni rispetto a fatti successivamente occorsi<sup>2</sup>; chi, a diverso titolo, informa sulla rete è tenuto, quindi, non a cancellare notizie remote ma pur sempre utili a fini storici, ma ad aggiornarle adeguatamente, su richiesta dell'utente interessato.

Per la Corte di Giustizia UE, invece, il diritto all'oblio è strettamente rivolto ad ottenere la cancellazione dei dati piuttosto che il loro aggiornamento. Più precisamente, si riconosce all'individuo il diritto a che non circolino sul web informazioni personali ormai datate e prive di interesse per il pubblico degli utenti; per raggiungere tale obiettivo viene imposto un obbligo di deindicizzazione dei link contenenti tali informazioni in capo ai motori di ricerca, qualificati come titolari del trattamento ai sensi della normativa europea<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Nella sentenza Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2012, n. 5525, diventata *leading case* nella ricostruzione del diritto all'oblio, la Suprema Corte ha affermato il diritto degli utenti, non soltanto, alla mera deindicizzazione di dati non più attuali, ma anche, alla contestualizzazione e all'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul web. Per un commento, cfr. T.E. FROSINI, «Il diritto all'oblio e la libertà informatica», in *Dir. informazione e informatica*, 2012, pp. 911-920, e F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, «Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!», in *Danno e responsabilità*, n. 7/2012, pp. 701-716.

<sup>3</sup> La nota pronuncia della Corte di Giustizia sul caso *Google Spain* (sentenza del 13 maggio 2014, causa C-131/12) ha riconosciuto agli utenti il diritto alla deindicizzazione da parte dei motori di ricerca dei risultati relativi alla propria persona, legittimamente pubblicati online ma ritenuti obsoleti perché contenenti dati non più pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità di raccolta e al tempo trascorso. Alla ricorrenza di tali condizioni, il giudice europeo ha, quindi, riconosciuto la prevalenza delle esigenze di tutela dei dati personali sull'interesse pubblico alla conoscenza della notizia cui tale risultato rimanda. Tra i tanti commenti alla sentenza, cfr. G.E. VIGEVANI, «Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano», in *Danno e responsabilità*,

Le esigenze appena citate di bilanciamento tra diritti hanno reso necessario un intervento in materia di diritto all'identità e alla riservatezza anche in ordine alla conservazione e pubblicazione degli atti parlamentari sui siti istituzionali di Camera e Senato.

Le Camere - sedi privilegiate per il contemperamento di diritti fondamentali - hanno, quindi, introdotto proprie discipline che contengono interessanti profili di originalità, derivanti, evidentemente, dalla natura intrinseca dell'organo parlamentare e dai principi che salvaguardano la pubblicità dei propri atti.

## 2. *Le sollecitazioni della giurisprudenza e del Garante per la protezione dei dati personali.*

L'iniziativa delle Camere è stata preceduta - e, in qualche modo, resa necessaria - da due sentenze del Tribunale di Roma<sup>4</sup> che hanno risolto, a scapito dell'autodichia parlamentare, la complessa ponderazione tra pubblicità dei lavori, da un lato, e tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini, dall'altro.

In particolare, il Tribunale di Roma ha escluso che il trattamento dei dati personali dei terzi rientrasse, in via generale e onnicomprensiva, nell'ambito dell'autodichia, giacché «tale attività implica il coinvolgimento del diritto, costituzionalmente tutelato, alla riservatezza da porre in bilanciamento con il principio di pubblicità delle sedute delle Camere». Viene richiamato, a tal riguardo, l'art. 22, comma 9, del Codice della privacy, ai sensi del quale le operazioni di trattamento dei dati sensibili e giudiziari devono essere indispensabili per il

---

2014, pp. 731 ss.; F. PIZZETTI, *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in *www.federalismi.it*, 11 giugno 2014.

<sup>4</sup> Tribunale di Roma, I sez. civ., 28 novembre 2011, n. 21961, emessa nei confronti del Senato, e Tribunale di Roma, I sez. civ., 13 febbraio 2012, n. 1213, emessa nei confronti della Camera. Per un commento, cfr. A. PAPA, «Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione», in *www.rivistaaic.it*, 3, 2014, pp. 17-20.

perseguimento delle finalità per le quali il trattamento stesso è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

Lo stesso Tribunale ha, quindi, individuato le concrete modalità per operare il suddetto bilanciamento: è, senz'altro, inderogabile la piena pubblicità dei lavori parlamentari nell'ambito dei siti istituzionali delle Camere, ma va prescritta, allo stesso tempo, una limitazione al trattamento sul web dei dati personali. In questo senso, l'Autorità giudiziaria ha ritenuto sì legittima la pubblicazione di dati personali di terzi sui siti istituzionali di Camera e Senato, in quanto attività indispensabile per l'esercizio della funzione parlamentare. Non indispensabile è stato, però, considerato dai giudici di merito il trattamento degli stessi dati da parte di motori di ricerca esterni operanti su Internet, in particolare se in questo modo si sarebbero veicolati dati non attuali e non contestualizzati, e quindi idonei a ledere il diritto all'immagine e la reputazione dell'interessato.

Il Tribunale di Roma ha, inoltre, richiamato, a sostegno delle proprie conclusioni, le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali sui trattamenti effettuati dai soggetti pubblici<sup>5</sup>, in particolare ove si precisa che, a fronte della messa a disposizione online di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, «occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità online».

In virtù di tali argomentazioni, l'Autorità giudiziaria ha ravvisato che l'unica tutela che può essere apprestata in merito alle richieste di oblio sugli atti parlamentari deve necessariamente incidere sul meccanismo di indicizzazione delle informazioni provenienti dai siti istituzionali, in modo da inibire la libera circolazione in rete delle informazioni in

---

<sup>5</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*, adottate il 2 marzo 2011.

contrasto con il diritto alla riservatezza dell'interessato ma facendo comunque salva la possibilità di reperire tali atti di natura pubblica attraverso l'accesso ai predetti siti.

Giungendo a conclusioni sostanzialmente analoghe, ma con modalità più "ossequiose" nei confronti dell'autonomia parlamentare, lo stesso Garante per la protezione dei dati ha segnalato l'urgenza di un'adeguata disciplina interna da parte di ciascun ramo del Parlamento in materia di protezione dei dati personali contenuti in atti parlamentari.

Oltre alla già citata previsione delle Linee Guida sui trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici, il Garante ha più volte invitato i due rami del Parlamento ad adottare misure opportune per evitare che nelle interrogazioni e nelle interpellanze pubblicate in rete dopo anni fossero riportati dati e fatti che, utili per il dibattito parlamentare di allora, potessero però continuare a ledere gravemente le persone ivi citate<sup>6</sup>. E, in termini speculari alle conclusioni del Tribunale di Roma, aveva suggerito di inibire l'accesso da parte dei motori di ricerca generalisti almeno agli atti di sindacato ispettivo risalenti a periodi molto lontani, e contenenti ricostruzioni minute di fatti poi rilevatisi non veri.

A fronte di questi richiami - coincidenti con la giurisprudenza di merito citata nonché con il proprio orientamento generale sulla tutela del diritto all'oblio - il Garante è parso, invece, più cauto in sede di contenzioso, in relazione, cioè, alla propria competenza a decidere controversie in materia. Al riguardo, l'Autorità ha costantemente affermato, sin dal 2009, l'inammissibilità dei ricorsi proposti da cittadini per l'esercizio del diritto all'oblio su atti parlamentari, differenziandosi, quindi, dalla posizione "interventista" del Tribunale di Roma. In particolare, il Garante ha più volte precisato che l'autonomia normativa delle Camere gli inibisse l'applicazione del Codice della privacy e, quindi, la conoscenza di ricorsi volti ad ottenere la cancellazione o la sottrazione ai motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti parlamentari. In tali casi, l'Autorità ha rilevato come fosse certamente meritevole l'aspettativa di tutela manifestata dal ricorrente nei confronti di un

---

<sup>6</sup> Cfr. i discorsi del Garante in occasione della presentazione al Parlamento della Relazione annuale relativa agli anni 2007 e 2008.

trattamento di dati personali ritenuto lesivo della propria immagine e del proprio onore. Nondimeno, essa ha sempre dichiarato inammissibili i ricorsi proposti davanti a sé, in base alla convinzione per cui i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dagli organi costituzionali andassero disciplinati esclusivamente da questi ultimi in conformità dei rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 22, comma 12, del Codice della privacy.

Il doveroso rispetto dell'autodichia parlamentare<sup>7</sup> ha indotto, quindi, il Garante a non applicare la disciplina di cui agli artt. 145 ss. del Codice, e ad affermare la necessità di una disciplina autonoma da parte delle Camere per il riconoscimento del diritto all'oblio anche sugli atti parlamentari.

Tale auspicio è stato, peraltro, appositamente formalizzato dallo stesso Garante in una nota inviata alla Presidente della Camera nel novembre del 2013, dove si dava conto dell'ulteriore pronuncia di inammissibilità che l'Autorità aveva dovuto assumere in ossequio all'autodichia parlamentare, ma si segnalava, al contempo, l'urgenza di adottare misure in tema di diritto all'oblio «idonee ad assicurare il più alto equilibrio tra il diritto all'oblio e i principi di pubblicità dei lavori parlamentari e di autonomia delle Camere»<sup>8</sup>.

In definitiva, entrambe le Camere si sono trovate a fronteggiare una medesima sollecitazione proveniente da due distinte Autorità, seppur espresse con modalità ben differenti tra loro.

Il rispetto mantenuto dal Garante nei confronti delle prerogative parlamentari ha offerto, al riguardo, una lettura ben più convincente delle disposizioni del Codice della privacy. La

---

<sup>7</sup> Sottolinea il Garante, nella decisione del 16 luglio 2009, che, in ragione dell'autonomia parlamentare, «tra norme regolamentari e legge ordinaria vige un regime di separazione di competenze che impedisce allo strumento legislativo di regolare le attività proprie delle Camere e che alle stesse riconosce una indipendenza garantita nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.».

<sup>8</sup> Cfr. lettera del Garante per la protezione dei dati personali alla Presidente della Camera dei Deputati del 25 novembre 2013, pubblicata su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), ove si sottolinea, altresì, che in assenza di un'adeguata disciplina interna sul diritto all'oblio, «l'«indipendenza garantita» riconosciuta alle Camere a tutela della sovranità della funzione parlamentare rischia di essere percepita come un'ingiustificata prerogativa».

norma contenuta nel comma 12 dell'art. 22 - che prevede l'applicazione dei principi fissati dal Codice ai trattamenti effettuati da Camere, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale, in quanto conformi ai rispettivi ordinamenti - riveste, evidentemente, carattere speciale rispetto a quella di cui al comma 9 dello stesso art. 22, invocata, invece, dal Tribunale di Roma. Tale comma, infatti - come tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 22 - vale per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici diversi da quelli di rango costituzionale, espressamente indicati nell'ultimo comma dello stesso articolo.

In altri termini, lo stesso Codice della privacy consacra l'autodichia degli organi costituzionali citati, tra cui le due Camere, riservando ai rispettivi ordinamenti il compito di disciplinare anche la materia del trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In questo modo, viene, anzitutto, rispettata la legittimità dell'autodichia come sede esclusiva delle controversie sugli atti funzionali e amministrativi delle Camere; nello specifico, con riguardo all'autonomia di queste ultime in materia di pubblicità dei lavori parlamentari e di assoluta insindacabilità in sede giudiziale di quanto deciso dal Parlamento. Inoltre, viene preservata un'altra prerogativa essenziale delle Assemblee parlamentari, ossia la loro delicata azione di bilanciamento tra diritti fondamentali potenzialmente in conflitto.

In sostanza, correttamente il Garante per la protezione dei dati ha escluso la propria cognizione sui trattamenti di dati di terzi effettuati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, pur sollecitando le Camere ad esercitare in materia la propria autonomia normativa. Non altrettanto in armonia con la normativa citata, il Tribunale di Roma ha fornito un'interpretazione delle norme del Codice della privacy orientata, viceversa, ad escludere la piena autonomia delle Camere sulle modalità di attuazione del principio di pubblicità dei propri lavori, così da ammettere la propria giurisdizione sulle relative controversie.

Seppur con qualche condivisibile resistenza, in una prima fase, rispetto all'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma<sup>9</sup>, Camera e Senato hanno, comunque, recepito le

---

<sup>9</sup> Nel corso della XVI legislatura, l'Ufficio di Presidenza aveva deciso, in un primo momento, di dare risposta negativa alle richieste di cancellazione o di modificazione dei riferimenti personali contenuti

sollecitazioni ricevute, adottando già a fine 2013 una disciplina specifica sulle «procedure in ordine a richieste concernenti dati personali contenute in atti parlamentari»<sup>10</sup>. Va detto che - all'esito di un proficuo dialogo tra il Garante e la Presidenza della Camera, avviato nei primi mesi della XVII legislatura - la Camera dei deputati aveva riconosciuto il diritto all'oblio sui propri atti già prima della citata nota dello stesso Garante, ossia con deliberazione del 1° ottobre 2013, poi, in parte, modificata nel dicembre dello stesso anno, dopo l'analisi dei primi casi.

Le Camere hanno così preso atto delle nuove esigenze di tutela dei cittadini nell'era digitale, anche rispetto ad attività parlamentari pienamente legittime. Il contemperamento di diritti ed interessi svolto nelle delibere sul diritto all'oblio, per un verso, intende preservare i principi costituzionali sui lavori delle Assemblee, primo fra tutti quello di pubblicità e trasparenza degli atti parlamentari; per un altro verso, si dimostra attento ai rischi che la libera circolazione di questi stessi atti può comportare, in ragione delle nuove e potenti forme di comunicazione sulla rete.

---

negli atti parlamentari, nonché a quelle volte a limitare la reperibilità di tali atti. Tale rifiuto veniva motivato alla luce del regime costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari, della non modificabilità dei relativi atti, e della richiamata disciplina in tema di protezione dei dati personali adottata dall'Ufficio di Presidenza nel 2004 (si veda, seduta dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 26 giugno 2008). A seguito delle citate sentenze del Tribunale di Roma, l'Ufficio di Presidenza aveva ribadito la propria posizione, dando mandato per proporre ricorso per cassazione avverso le predette sentenze, sempre invocando il difetto di giurisdizione dei giudici ordinari a fronte dell'autodichia parlamentare.

<sup>10</sup> Una volta approvata la delibera volta a disciplinare le richieste di diritto all'oblio, la Camera dei deputati ha deciso di rinunciare al ricorso per Cassazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1213 del 2012.



3. *La disciplina in materia di diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari.*

Il Consiglio di Presidenza del Senato e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati hanno adottato due delibere ciascuno che fissano le linee guida in materia di richieste dei cittadini concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari. La Camera, come accennato, è stata la prima ad intervenire attraverso la deliberazione n. 46 del 1° ottobre 2013, cui ha fatto seguito la delibera emendativa n. 53 del 4 dicembre 2013. Il Senato, dopo un primo intervento coevo a quelle dell'altro ramo del Parlamento (delibera n. 31 del 18 dicembre 2013), ha modificato più di recente la procedura in ordine alle richieste di oblio, con deliberazione n. 62 del 7 maggio 2015.

I testi coordinati delle delibere conferiscono una sostanziale omogeneità alle procedure delle due Camere, pur non mancando qualche significativa differenza specie in relazione agli atti di sindacato ispettivo.

Risulta, anzitutto, analoga la fase istruttoria del procedimento che ha inizio con la richiesta di oblio dei cittadini su propri dati personali contenuti in atti parlamentari pubblicati sui siti istituzionali di Camera e Senato. Il compito di analizzare le singole istanze viene affidato a un Gruppo di lavoro, nominato dai rispettivi Presidenti di Assemblea<sup>11</sup>, che, oltre a proporre eventuali integrazioni o modifiche dei criteri attraverso cui valutare le successive istanze di oblio, riferisce sulle singole istanze, rispettivamente, al Consiglio di Presidenza del Senato e all'Ufficio di Presidenza della Camera, cui spetta la decisione finale.

Il diritto all'oblio può essere esercitato, in entrambi i casi, con riferimento a dati sensibili o giudiziari o riferiti a minori ovvero concernenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti. Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, in virtù della previsione di cui all'art. 8 comma 2 lettera c) del

---

<sup>11</sup> Il Gruppo di lavoro è nominato tra i membri, rispettivamente, del Consiglio di Presidenza del Senato e dell'Ufficio di Presidenza della Camera in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare.

Codice per la protezione dei dati personali che esclude espressamente per tali atti le tutele previste dall'art. 7 del medesimo Codice, salvo nei casi in cui vengano in rilievo esigenze di sicurezza della persona e comunque d'intesa tra le due Camere.

Una prima differenza concerne il tempo rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'oblio. In entrambi i casi è escluso l'accoglimento di istanze aventi ad oggetto atti parlamentari pubblicati nella legislatura in corso e, comunque, nei tre anni precedenti alla presentazione della richiesta stessa, ma solo la disciplina della Camera prevede che l'Ufficio di Presidenza possa deliberare diversamente, in modo motivato, in relazione allo specifico interesse da tutelare.

Una differenza più rilevante riguarda, invece, le modalità attraverso cui si dà seguito all'eventuale accoglimento della richiesta.

In termini generali, ambedue le discipline sono in linea con la soluzione adottata dalla Corte di Giustizia UE nell'ambito del citato caso *Google Spain*: è prevista, infatti, la deindicizzazione dell'atto parlamentare dai motori di ricerca esterni, ferma restando la piena intangibilità dell'atto medesimo che rimane integralmente reperibile sul sito istituzionale di Camera o Senato attraverso il motore di ricerca interno al sito.

Qualora, tuttavia, la richiesta di oblio dovesse concernere atti di sindacato ispettivo, le due discipline divergono decisamente. Al riguardo, la Camera estende la deindicizzazione anche alla relativa risposta fornita dal Governo, ove quest'ultima contenga la stessa tipologia di dati per cui è accolta la richiesta principale. Ben diversamente, la delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 62 del 7 maggio 2015 ha emendato la disciplina precedente prevedendo una diversa modalità di tutela del diritto all'oblio, più fedele al richiamato diritto alla contestualizzazione delle informazioni affermato dalla Corte di Cassazione.

In particolare, è previsto che la pubblicazione sul sito istituzionale del Senato di atti di sindacato ispettivo possa essere integrata con la risposta del Governo che dichiara l'infondatezza delle informazioni riportate ovvero con l'aggiunta di altri documenti istituzionali dai quali risulti in maniera inequivoca il vero esito della vicenda oggetto del

sindacato ispettivo. In questo caso, quindi, la tutela riconosciuta al cittadino vuole essere ancora più ampia dato che il riferimento ai dati di quest'ultimo - che comunque rimarrebbe all'interno del sito sorgente a seguito della deindicizzazione dai motori di ricerca esterni - risulta aggiornato e completo, secondo quanto richiesto dallo stesso richiedente.

È, infine, comune la disposizione che condiziona l'accoglimento della richiesta alla valutazione circa la perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto, a prescindere dal decorso del tempo. In tal modo, le Assemblee si riservano di effettuare, caso per caso, il bilanciamento necessario tra esigenze di protezione dei dati personali e tutela dell'identità personale, da un lato, e garanzia di piena pubblicità dei lavori parlamentari e diritto di accesso alle informazioni, dall'altro.

I profili problematici delle due discipline, anche alla luce della prima fase applicativa, riguardano proprio le disposizioni divergenti tra i due rami del Parlamento, ossia quelle che individuano il limite temporale di tre anni per l'ammissibilità di una richiesta di deindicizzazione, e quelle che prevedono solo al Senato il diritto alla contestualizzazione delle informazioni.

Con riferimento all'intreccio inevitabile tra i due profili, occorre verificare, anzitutto, se siano opportune l'introduzione del suddetto termine di tre anni<sup>12</sup> e l'inammissibilità di richieste di oblio relative agli atti della legislatura in corso, e se lo siano, in particolare, nell'ambito della disciplina del Senato, dove manca la previsione di possibili deroghe in relazione allo specifico interesse da tutelare.

Risalta, a questo riguardo, la circostanza per cui, proprio nell'Assemblea che ha recepito un'interpretazione dell'oblio come contestualizzazione delle informazioni, sia, tuttavia, previsto un così rigido vincolo temporale. Sono, infatti, potenzialmente numerose le richieste di "aggiornamento" su atti di sindacato ispettivo i cui contenuti potrebbero essere subito dopo smentiti dalla risposta del Governo o da altri documenti istituzionali che svelino in

---

<sup>12</sup> Critica rispetto all'introduzione del limite minimo triennale per la presentazione delle richieste di oblio, A. PAPA, *op. cit.*, p. 22.

maniera inequivoca il vero esito della vicenda. In questi casi, escludere per almeno tre anni - o anche di più, se si tratta della legislatura in corso - l'esercizio del diritto all'oblio, pur nella peculiare declinazione del diritto alla contestualizzazione, può, quindi, determinare una *deminutio* di tutela nei confronti dei cittadini.

Se si guarda alla Camera dei deputati, la scelta di deindicizzare anche l'eventuale risposta fornita dal Governo all'atto di sindacato ispettivo, appare certamente più coerente con la tradizionale interpretazione del diritto all'oblio quale *right to be alone*, e meglio si concilia, quindi, con la fissazione di un termine minimo di pubblicazione dell'atto. Rimane, tuttavia, da verificare anche qui la congruità del periodo di tre anni, sia in difetto che in eccesso. In difetto, perché, con riferimento ad alcune informazioni, esso potrebbe rilevarsi troppo breve e, quindi, comprimere la piena pubblicità dell'attività parlamentare e il diritto all'informazione da parte dei cittadini/utenti. In eccesso, per le ragioni sopra espresse circa la presenza di atti parlamentari che contengono dati e informazioni immediatamente lesive dei cittadini e che, pur tuttavia, possono essere deindicizzate solo dopo qualche anno. Va ribadito, comunque, che la Camera ammette valutazioni derogatorie per casi particolari e preserva, quindi, la tutela di interessi peculiari che potrebbero emergere anche dopo un periodo di tempo meno risalente dalla pubblicazione dell'atto parlamentare.

In ogni caso, la prassi che si consoliderà negli anni a venire potrà suggerire, per ambedue gli approcci prescelti, l'opportunità di una modifica regolamentare che sostituisca il riferimento al termine di tre anni con un generico riferimento alla sopravvenuta carenza delle finalità sottese alla pubblicazione degli atti, da verificare, ovviamente, anche in ragione del decorso del tempo. D'altronde, nemmeno la normativa europea e nazionale da cui deriva il riconoscimento generale del diritto all'oblio contiene alcuna specificazione in ordine al termine necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto, ma si limita ad inserire il fattore temporale tra gli elementi rilevanti per l'eventuale interruzione del trattamento dei dati<sup>13</sup>. In

---

<sup>13</sup> Il recente Regolamento UE sulla privacy (Regolamento UE 2016/679), all'art. 17 prevede una specifica disciplina su "diritto all'oblio e cancellazione". In particolare, è riconosciuto il diritto del

senso analogo, l'orientamento consolidato del Garante per la protezione dei dati personali non impone la fissazione di un tempo specifico per la durata del trattamento dei dati, ma condiziona quest'ultimo alla persistenza di un interesse pubblico diffuso e attuale a conoscere le notizie, ammettendo restrizioni alla fruibilità online delle notizie nei casi in cui questo interesse sia venuto meno o comunque non ci sia, a prescindere da quanto tempo sia trascorso<sup>14</sup>.

La ragione che ha, probabilmente, indotto ad introdurre un preciso vincolo temporale per l'esercizio del diritto all'oblio pare risiedere nell'intenzione, di per sé condivisibile, di ridurre quanto più possibile il margine di apprezzamento nella valutazione delle richieste di oblio.

Tale circostanza è comprovata, anzitutto, dalla discussione parlamentare che ha preceduto l'adozione delle delibere in oggetto. Al riguardo, gli interventi di tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari avevano evidenziato la necessità di predeterminare criteri, sia metodologici sia di merito, che costituissero una griglia oggettiva per le decisioni da assumere successivamente sulle singole richieste di oblio. In questo modo, ci si prefiggeva l'obiettivo di evitare l'adozione di deliberazioni differenti in confronto a situazioni analoghe, e, specialmente, veniva manifestata la ferma intenzione di limitare quanto più possibile il margine di apprezzamento discrezionale sulle singole istanze, così sganciando le decisioni sulla deindicizzazione degli atti da valutazioni di ordine politico. A quest'ultimo riguardo, è particolarmente significativo il confronto che si era aperto, in seno all'Ufficio di Presidenza della Camera, in merito all'opportunità di assegnare ad un Comitato *ad hoc* il compito di decidere sulle singole richieste, data la natura comunque politica di un organismo di questo

---

soggetto interessato ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, quando: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità originarie; l'interessato revoca il consenso; l'interessato si oppone in caso di trattamento per finalità di marketing; il trattamento non è conforme al Regolamento.

<sup>14</sup> Cfr., *ex multis*, le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali del 22 febbraio e del 22 maggio 2009.

tipo<sup>15</sup>. Alla fine, la soluzione di prevedere, in via sperimentale, un gruppo di lavoro in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari che si limitasse a svolgere l'istruttoria sulle singole richieste, rimettendo, poi, all'Ufficio di Presidenza la decisione finale, ha costituito un'apprezzata sintesi tra posizioni differenti, così consacrando la scelta di una precisa predeterminazione di criteri oggettivi e di un conseguente contenimento di discrezionalità nell'applicazione di questi ultimi.

Un'altra circostanza che avvalora l'intenzione di ridurre al minimo il margine di apprezzamento nella valutazione delle richieste di oblio emerge dalle prime risultanze a cui sono pervenuti i citati gruppi di lavoro responsabili della fase istruttoria e della proposta di decisione finale. Le richieste di deindicizzazione di cui i gruppi di lavoro hanno proposto senz'altro l'accoglimento sono, infatti, quelle che rispondono esattamente ai criteri non discrezionali previsti nelle delibere, trattandosi di richieste aventi ad oggetto dati sensibili o giudiziari e relative ad atti pubblicati durante precedenti legislature e non meno di tre anni prima. Le richieste ritenute problematiche sono risultate, invece, quelle relative ad atti di Commissioni d'inchiesta e, specialmente, quelle relative a nuove o diverse ricostruzioni dei fatti rispetto a quelli a suo tempo contenuti nell'atto parlamentare. In entrambi i casi, la necessità di verificare la fondatezza della richiesta attraverso una valutazione discrezionale, rispettivamente, delle esigenze di sicurezza della persona e dell'effettivo stato dei fatti, ha reso inevitabilmente più problematica la decisione sulle richieste<sup>16</sup>.

In sostanza, è fuor di dubbio che le procedure introdotte da Camera e Senato sulle richieste di oblio si caratterizzino, anzitutto, per la ricerca di criteri e parametri di giudizio quanto più possibile non "cedevoli" in sede applicativa. Se questa rigidità è certamente apprezzabile in termini generali - e con particolare riferimento alle fasi della procedura e alla tipologia di atti parlamentari e di dati personali su cui può essere avanzata la richiesta - lo è

---

<sup>15</sup> Cfr. il resoconto della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 1° ottobre 2013, in Bollettino degli organi collegiali, n. 8, 5-14.

<sup>16</sup> Cfr. il resoconto della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati di mercoledì 4 dicembre 2013, in Bollettino degli organi collegiali, n. 10, 6-12.

meno rispetto ai limiti temporali introdotti dalle due discipline, specie in relazione alle richieste che si fondano su diverse ricostruzioni dei fatti rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto parlamentare.

Va tuttavia, ricordato che entrambe le delibere prevedono la possibilità di derogare al "fattore tempo" in caso di «perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto»; e che, come accennato, la disciplina della Camera introduce ipotesi derogatorie anche per i casi opposti, ossia quelli di richieste accoglibili anche se relative ad atti della legislatura in corso o, comunque, pubblicati nei tre anni precedenti, sempre tenuto conto dello specifico interesse da tutelare.

Si può, quindi, ipotizzare che il limite temporale fissato nelle delibere avrà un'applicazione tendenzialmente orientativa nell'esame delle richieste di oblio, e che la disciplina del Senato - certamente perfezionata con le modifiche introdotte nel 2015, specie quella sulla contestualizzazione del contenuto degli atti - potrà ammettere anch'essa ipotesi derogatorie rispetto ad atti parlamentari più recenti.

In definitiva, l'assoluta rilevanza delle discipline parlamentari in materia di diritto all'oblio sta principalmente nel fatto che essa consente di restituire alla propria sede naturale il doveroso bilanciamento tra diritti fondamentali. Le Camere, cioè, dotandosi di una apposita procedura e predeterminando specifici criteri per l'esame delle richieste di oblio, sono perfettamente in grado di bilanciare diritti apparentemente contrapposti, ossia la corretta ed integrale pubblicità dei propri lavori, da un lato, e la riservatezza dei terzi, dall'altro. Tale bilanciamento potrà poi, evidentemente, richiedere anche valutazioni discrezionali in ordine a situazioni particolari e, quindi, l'adozione di parametri di giudizio più flessibili e tali da innalzare il livello di tutela complessivamente riconosciuto ai cittadini.